



REGOLAMENTO “CULTORI DELLA MATERIA”

approvato nella seduta del Consiglio della Scuola n. 44 del 17/02/2014

Art. 1 – Ambito di Applicazione

- 1.1 Il presente Regolamento che disciplina le modalità di nomina dei cultori della materia e le loro attività, è redatto con riferimento a quanto disposto:
- dall'art. 42 del R.D. 4 giugno 1938, n. 1269;
 - dal Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. n. 50 del 20 gennaio 2014, con particolare riferimento agli artt. 24 e 26.

Art. 2 – Definizione e Funzioni

- 2.1 Per “*Cultori della materia*” si intendono esperti o studiosi, non appartenenti ai ruoli del personale universitario docente e ricercatore, che abbiano acquisito in una disciplina documentate esperienze e peculiari competenze, in virtù delle quali possono essere abilitati, relativamente alla disciplina stessa (oppure in altre discipline afferenti al medesimo settore scientifico- disciplinare) a far parte delle commissioni degli esami di profitto e delle commissioni per gli esami di laurea ai sensi di quanto disposto dall'art. 42 del R.D. 47giugno 1938, n. 1269.
- 2.2 Non possono essere affidate loro, in nessun caso, attività didattiche (es. lezioni, esercitazioni,), fatte salve le attività connesse al proprio ruolo ove si tratti di personale tecnico amministrativo delle università.
- 2.3 Le attività connesse al ruolo di cultore della materia sono svolte su base volontaria e pertanto non danno diritto ad alcuna retribuzione, sotto nessuna forma e ad alcun titolo, né danno diritto ad eventuali riserve di posto o costituiscono titolo valutabile in ordine all'attribuzione di posti di ruolo di ricercatore o professore. Ogni diversa disposizione provvedimentoale o negoziale in tal senso è nulla ed improduttiva di qualunque effetto giuridico.

Art. 3 – Requisiti ed Incompatibilità

- 3.1 Per il conseguimento della qualifica di “*cultore della materia*” gli interessati devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti attinenti all'area disciplinare per la quale tale qualifica viene richiesta:
- possesso, da almeno due anni, della laurea specialistica o magistrale;
 - professore a contratto;
 - svolgimento di attività di ricerca documentabile o di attività professionale caratterizzante;
 - possesso del titolo di “dottore di ricerca” oppure essere stati titolari di un assegno di ricerca.
- 3.2 Gli interessati non devono trovarsi in alcuna delle seguenti posizioni:
- a) essere dipendente a tempo determinato o indeterminato dell'Università degli Studi di Camerino, ad eccezione dei tecnici laureati e dei tecnici di laboratorio;



REGOLAMENTO “CULTORI DELLA MATERIA”

approvato nella seduta del Consiglio della Scuola n. 44 del 17/02/2014

b) intrattenere o aver intrattenuto negli anni precedenti rapporti di collaborazione di qualunque natura con enti, ditte o istituzioni di carattere extra-universitario che forniscono servizi di preparazione o assistenza per gli studi universitari oppure svolgere o aver svolto, nei 6 mesi precedenti la data di presentazione della domanda, tali servizi in forma individuale.

Art. 4 – Procedura di Nomina

- 4.1 L'attribuzione della qualifica di cultore della materia viene deliberata, ai sensi dell'art. 24, c. 6 del Regolamento Didattico di Ateneo vigente, dal Consiglio della Scuola previo parere favorevole da parte della relativa Giunta.
- 4.2 Gli interessati ad ottenere la qualifica di “*cultore della materia*” per un dato SSD dovranno presentare, al docente-ricercatore afferente a tale settore, un'apposita dichiarazione di disponibilità.
Tale dichiarazione, redatta secondo lo schema contenuto nell'Allegato 1 al presente Regolamento, dovrà inoltre contenere:
- Un'enunciazione espressa di accettare la disciplina dettata dal presente regolamento;
 - Di non avanzare alcuna pretesa di retribuzione per la propria attività, in quanto liberamente svolta e finalizzata esclusivamente all'arricchimento della propria formazione culturale;
 - Espresa dichiarazione di non intrattenere e di non aver intrattenuto, rapporti di collaborazione di qualunque natura con enti o istituzioni di carattere extrauniversitario che forniscano servizi di preparazione o assistenza per gli studi universitari né di svolgere e di aver svolto, nei 6 mesi precedenti la data di presentazione della domanda, tali attività in forma individuale.
- 4.3 La proposta di conferimento della qualifica di “*cultore della materia*” per un dato Settore Scientifico Disciplinare (SSD) deve essere presentata al Direttore della Scuola da parte di un docente-ricercatore afferente al SSD nell'ambito del quale il cultore, nell'ipotesi di approvazione della sua richiesta, svolgerà la propria attività e dovrà essere redatta secondo lo schema contenuto nell'Allegato 2 al presente Regolamento.
- 4.4 La dichiarazione di cui al comma precedente dovrà essere corredata da:
- un CV in formato europeo che illustri in maniera dettagliata gli studi svolti, gli eventuali titoli didattici posseduti, le esperienze professionali caratterizzanti maturate, le specifiche competenze acquisite, e le eventuali pubblicazioni effettuate. Il CV dovrà inoltre essere datato e firmato;
 - una copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
 - ogni altra documentazione che il candidato ritenga utile ai fini della valutazione.
- 4.5 Le proposte di nomina a “*cultore della materia*” dovranno essere presentate dai docenti-ricercatori di norma entro il 30 giugno di ogni anno.



REGOLAMENTO “CULTORI DELLA MATERIA”

approvato nella seduta del Consiglio della Scuola n. 44 del 17/02/2014

Art. 5 – Criteri di valutazione del profilo scientifico

- 5.1 I criteri ai quali la Giunta della Scuola dovrà attenersi per la valutazione del profilo scientifico del candidato a “*cultore della materia*” terranno conto della congruenza di titoli, competenze acquisite ed esperienze maturate rispetto alle funzioni che il conseguimento della qualifica consentirà al Cultore di espletare.
- 5.2 In particolare, saranno tenuti presenti i seguenti elementi:
- a. congruenza della laurea posseduta con la disciplina per la quale viene richiesta la qualifica;
 - b. attinenza di eventuali pubblicazioni scientifiche alla disciplina o al SSD di riferimento;
 - c. possesso del titolo di dottore di ricerca, in ambito congruente con il SSD per il quale viene richiesta la qualifica;
 - d. titolarità di un assegno di ricerca relativo allo stesso SSD per il quale viene richiesta a qualifica, o a settore affine;
 - e. titolarità di un contratto di insegnamento nello stesso SSD per il quale viene richiesta la qualifica, o in un settore affine;
 - f. possesso di un diploma di specializzazione o di Master universitario di II livello congruente con il SSD per il quale viene richiesta la qualifica;
 - g. attinenza di eventuali attività professionali al SSD per il quale viene richiesta la qualifica.

Art. 6 – Durata e Rinnovo

- 6.1 La qualifica di cultore della materia ha validità triennale, ferma restando la possibilità di revoca con motivata delibera da parte del Consiglio della Scuola su proposta della Giunta.
- 6.2 Alla scadenza del triennio è consentito il rinnovo, previa dimostrazione della continuità dell’impegno scientifico e/o professionale. La procedura da seguire per il rinnovo è quella contenuta al precedente art. 4.

Art. 7 – Uso della Qualifica

- 7.1 Il Cultore della materia può fare uso di tale qualifica esclusivamente durante il periodo di attribuzione della stessa da parte della Giunta/Consiglio e con l’indicazione della disciplina per la quale è stata conferita.
- 7.2 Eventuali certificati richiesti dal Cultore della Materia in merito alle funzioni espletate sono rilasciate dal Direttore della Scuola sulla base delle attestazioni fornite dal titolare della disciplina e comunque nel rispetto della normativa vigente in tema di certificazioni.



REGOLAMENTO “CULTORI DELLA MATERIA”

approvato nella seduta del Consiglio della Scuola n. 44 del 17/02/2014

Art. 8 – Elenchi dei cultori della materia e requisiti di trasparenza

8.1 La Direzione Didattica della Scuola curerà la redazione e l’aggiornamento degli elenchi dei “*cultori della materia*” che provvederà a trasmettere, appena approvati dalla Giunta, al responsabile delle segreterie studenti nonché al personale delle segreterie dedicato alla Scuola del Farmaco.

8.2 Ai fini dei requisiti di trasparenza tali elenchi, che saranno redatti in base allo schema seguente:

CULTORI DELLA MATERIA		INSEGNAMENTO PER IL QUALE E' STATA OTTENUTA LA QUALIFICA			PERIODO DI VALIDITA'	DOCENTE PROPONENTE	DATA DEL RIUNIONE DELLA GIUNTA
COGNOME	NOME	Settore Concorsuale	SSD	INSEGNAMENTO			

la Direzione Didattica provvederà tempestivamente alla pubblicazione sul sito web della Scuola

Art. 9 – Norme transitorie e finali

9.1 Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte del Consiglio della Scuola.

9.2 Le nuove qualifiche a “*cultori della materia*”, rilasciate in base alla presente normativa e solo per questa prima fase transitoria, entreranno in vigore a partire dal **1° ottobre c.a.** ed in pari data perderanno di validità le qualifiche a “*cultori della materia*” disposte per gli anni precedenti.



REGOLAMENTO “CULTORI DELLA MATERIA”

approvato nella seduta del Consiglio della Scuola n. 44 del 17/02/2014

Allegato 1: Fac-simile dichiarazione di disponibilità per l’attribuzione della qualifica di “Cultore della Materia”

Al Prof.
Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti
della Salute – Unicam
- SEDE -

Il/la sottoscritto/a nato ail
...../...../..... e residente a (cap.....) in via
..... n. tel: cell.
..... e-mail:@....., codice fiscale
.....

consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni il DPR 445/2000 prevede sanzioni penali e decadenza dai benefici (artt. 75 e 76) ed informato/a che i dati forniti saranno utilizzati ai sensi del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.

DICHIARA

- di essere disponibile al conferimento della qualifica di “cultore della materia” per gli insegnamenti sottoelencati

INSEGNAMENTO	SETTORE CONCORSUALE	SSD	CFU	CORSO DI STUDIO

- di aver preso visione del “Regolamento sui cultori della materia” della Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute, approvato dal Consiglio della stessa nella seduta n. 44 del 17/02/2014 e di accettarne la relativa disciplina contenuta;
- di non avanzare alcuna pretesa di retribuzione per la propria attività, in quanto liberamente svolta e finalizzata esclusivamente all’arricchimento della propria formazione culturale;



REGOLAMENTO “CULTORI DELLA MATERIA”

approvato nella seduta del Consiglio della Scuola n. 44 del 17/02/2014

- di non fornire o di non aver fornito negli anni precedenti prestazioni di preparazione o assistenza per gli studi universitari, specialmente a pagamento, sia in forma individuale e sia attraverso rapporti di collaborazione con enti o istituzioni extra-universitarie che somministrano servizi di tale genere.

Alla presente il sottoscritto allega la seguente documentazione:

- il Curriculum Vitae in formato europeo datato e firmato;
- una fotocopia di un suo documento di riconoscimento in corso di validità.

In fede

Data.....

(firma leggibile)



REGOLAMENTO “CULTORI DELLA MATERIA”

approvato nella seduta del Consiglio della Scuola n. 44 del 17/02/2014

Allegato 2: Fac-simile per la proposta per l'attribuzione della qualifica di “Cultore della Materia”

**Chiar.mo DIRETTORE
Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti
della Salute - Unicam
Piazza dei Costanti, 4
62032 CAMERINO (MC)**

Il/la sottoscritto/a Prof./Dott. appartenente al Settore
Concorsuale ed al SSD.....

PROPONE

Il dott., codice fiscale:
.....

ai fini del conferimento della qualifica di cultore della materia con riferimento al/ai seguente/i
insegnamento/i di cui il proponente è attualmente incaricato:

INSEGNAMENTO	SETTORE CONCORSUALE	SSD	CFU	CORSO DI STUDIO

La presente proposta è corredata dalla documentazione richiesta dall'art. 4 del Regolamento “Cultori della
Materia” approvato nella seduta del Consiglio n. 44 del 17/02/2014, ovverosia:

- Dichiarazione di disponibilità rilasciata dall'interessato sulla base del fac-simile contenuto
nell'allegato 2 del regolamento citato;
- Curriculum dell'interessato;
- Fotocopia documento di riconoscimento dell'interessato

Cordiali saluti.

Data.....

(firma docente-ricercatore proponente)



REGOLAMENTO “CULTORI DELLA MATERIA”

approvato nella seduta del Consiglio della Scuola n. 44 del 17/02/2014

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’

(Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a.....
(cognome) (nome)

nato/a a (.....) il.....
(luogo) (prov.)

residente a (.....) in via n.
(luogo) (prov.) (indirizzo)

domiciliato/a in (.....) in via n.
(luogo) (prov.) (indirizzo)

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del d.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di
dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi

DICHIARA

(indicare gli stati, qualità personali o fatti necessari ai fini dell'autorizzazione richiesta
ed autocertificabili ai sensi dell’art .47 D.P.R. 445/2000)

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

(luogo, data)

Il dichiarante

.....

Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. del 28.12.2000, n.445 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del
dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata all’ufficio competente, unitamente a copia fotostatica non autenticata
di un documento di identità del sottoscrittore.

E' ammessa la presentazione anche via fax, per via telematica o a mezzo posta.